

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Cartella di pagamento, contestazione della notifica, onere dell'agente di produrre copia integrale della cartella, non sussistenza

Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa; ciò perchè la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.3.2018, n. 7946

...omissis...

Equitalia Servizi di riscossione spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro ssssss impugnando la sentenza della CTR Toscana indicata in epigrafe che, nel rigettare l'appello proposto dalla società concessionaria, ha confermato l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo notificato alla contribuente, ritenendo non provata la notifica della cartella che costituiva il presupposto dell'atto impugnato. Secondo la CTR, Equitalia non aveva consentito al

giudice di verificare quale fosse il contenuto dell'atto oggetto dell'avvenuta notifica, non avendolo prodotto in giudizio.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 oltre che del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 2. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto la necessità del deposito della cartella propedeutica all'atto impugnato, non ritenendo sufficiente la prova dell'avvenuta notifica della stessa.

Il motivo è fondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice" - Cass. n. 12888/2015-.

In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario l'onere eventuale di provare che il plico non conteneva l'avviso", non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che "in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione".

I superiori principi, ribaditi di recente da Cass. n. 2790/2016, non sono stati rettammente applicati dal giudice di appello, che ha invece ritenuto necessario il deposito della cartella unitamente alla notifica esibita dalla concessionaria.

Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana, anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana, anche per liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.